



**ASSOVETRO**

Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

# **STATUTO**

Statuto approvato in data 15 Luglio 2016 dall'Assemblea Generale  
per allineamento alla "Riforma Pesenti" di Confindustria



## INDICE

Art. 1	Costituzione, denominazione .....	4
Art. 2	Sede .....	4
Art. 3	Scopi .....	4
Art. 4	Associate .....	6
Art. 5	Associate aggregate .....	7
Art. 6	Organi dell'Associazione .....	8
Art. 7	Assemblea Generale - Convocazione - Riunioni .....	8
Art. 8	Compiti dell'Assemblea .....	10
Art. 9	Cariche elettive .....	10
Art. 10	Consiglio Generale .....	11
Art. 11	Consiglio di Presidenza .....	12
Art. 12	Presidente dell'Associazione .....	13
Art. 13	Vice Presidente dell'Associazione .....	13
Art. 14	Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti .....	14
Art. 15	Commissioni Permanenti .....	14
Art. 16	Sezioni e Divisioni .....	14
Art. 17	Assemblea delle Sezioni .....	15
Art. 18	Scopi delle Sezioni .....	16
Art. 19	Contributi supplementari .....	17
Art. 20	Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni .....	17
Art. 21	Probiviri .....	18
Art. 22	Direttore .....	19
Art. 23	Contributi annui ordinari .....	19
Art. 24	Fondo comune .....	19
Art. 25	Amministrazione del fondo .....	20
Art. 26	Previsione Economica dell'esercizio entrante e Bilancio Consuntivo .....	20
Art. 27	Foro competente .....	20
Art. 28	Modifiche dello Statuto .....	20
Art. 29	Scioglimento dell'Associazione .....	21
Art. 30	Disposizione transitoria e di attuazione completo Inquadramento delle Imprese .....	21
Art. 31	Disposizione transitoria e di attuazione Durata delle cariche elettive .....	21
Art. 32	Rinvio .....	21
NORME REGOLAMENTARI .....		22

**Art. 1**  
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del c.c., una libera Associazione di categoria, senza scopo di lucro, tra le Imprese industriali che fabbricano e trasformano il vetro, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO", o, in forma abbreviata "ASSOVETRO", la quale associa altresì le Imprese che fabbricano lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici; settore imprenditoriale che nel prosieguo sarà denominato "lampade".

L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi assumendo così il ruolo di componente del sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per le proprie Associate.

**Art. 2**  
SEDE

La sede sociale dell'Associazione è in Roma; l'Assemblea potrà eventualmente scegliere altra località.

L'Associazione potrà stabilire uffici in altre località del territorio nazionale secondo le decisioni del Consiglio Generale.

**Art. 3**  
SCOPI

L'Assovetro, in quanto Associazione di categoria, ha per scopi:

- a) di stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori industriali del vetro e delle lampade nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, l'industria del vetro e delle lampade nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società, mantenendo la propria indipendenza ed affermando la propria apartiticità;
- c) di esercitare le seguenti funzioni per i suoi associati del settore del vetro:
  - 1) svolgere attività promozionali a favore e nell'interesse dell'industria vetraria; organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi tecnici, economici e sociali e su istituti di interesse generale; promuovere l'innovazione tecnologica con riferimento anche alla sicurezza e all'igiene dell'ambiente di lavoro; promuovere l'informazione e la formazione professionale degli operatori e degli addetti del Settore;
  - 2) tutelare ed assistere le imprese associate sul piano tecnico economico, sindacale e tributario; stipulare contratti collettivi di lavoro, collaborare alla risoluzione delle vertenze aziendali;
  - 3) raccogliere, rilevare ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed alle problematiche del Settore che verranno tenuti riservati: i dati elementari raccolti, anche con la collaborazione delle Associate, saranno utilizzati in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti di provenienza; provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie;

- 4) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
- d) di esercitare le seguenti funzioni, esclusivamente su temi di natura sindacale, per i suoi associati del settore delle lampade:
- 1) tutelare ed assistere le imprese associate sul piano sindacale; stipulare contratti collettivi di lavoro, collaborare alla risoluzione delle vertenze aziendali;
  - 2) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi di natura sindacale; promuovere l'innovazione tecnologica con riferimento alla sicurezza e all'igiene dell'ambiente di lavoro; promuovere l'informazione e la formazione professionale degli operatori e degli addetti del Settore, eventualmente anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con i soggetti interni ed esterni al sistema;
  - 3) raccogliere, rilevare ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed alle problematiche del Settore funzionali agli scopi di cui ai precedenti punti 1) e 2): i dati elementari raccolti, anche con la collaborazione delle Associate, saranno tenuti riservati ed utilizzati in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti di provenienza; provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie;
  - 4) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti, nell'ambito di quanto ai precedenti punti 1) e 2), presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
- e) concedere alle proprie Associate l'uso di marchi collettivi allo scopo di garantire l'origine, la natura, la qualità di determinati prodotti vetrari;
- f) partecipare alla formazione degli Albi professionali e dei Periti esperti del ramo per la migliore qualificazione ed utilizzazione dei prodotti dell'industria del vetro.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra i componenti del sistema; essa adotta il Codice etico e dei valori associativi, che diventano parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnandosi a farli osservare alle proprie Associate.

L'Associazione partecipa, insieme a Confindustria ed a tutte le altre associazioni della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

L'Associazione per conseguire gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, può altresì:

- aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali;

- pur non avendo natura commerciale e non perseguendo scopi di lucro, promuovere e/o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, assumere partecipazioni in società costituite e/o costituende, costituire società di capitali, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte.

#### **Art. 4** **ASSOCIATE**

Possono far parte dell'Associazione le Imprese industriali nazionali ed estere che nel territorio nazionale esercitano una delle seguenti attività:

- 1) fabbricazione di prodotti vetrari;
- 2) lavorazione, trasformazione e posa in opera di tali prodotti;
- 3) produzione di lampade elettriche, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità, cinescopi, semiconduttori, valvole termoioniche, quarzi pilota, apparecchi termostatici. La tipologia di Aziende di cui al presente punto, aderisce unicamente per l'attività sindacale.

Ed in tali ambiti:

- a) le Imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono la propria attività con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assovetro, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- b) Le Imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione e il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) I consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché Imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Le Imprese ammesse vengono iscritte nel "Registro delle Imprese" tenuto dalla Confindustria, il quale certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'Impresa al sistema.

L'ammissione degli associandi avviene a seguito di domanda. La domanda di Associazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice etico e dei valori associativi.

Sull'ammissione decide il Consiglio di Presidenza della Associazione, il quale assegna le Imprese alle Sezioni di appartenenza, sentito eventualmente il parere non vincolante dei Presidenti delle Sezioni interessate.

Ai fini dell'assunzione di tale decisione può essere sentito il parere delle altre Associazioni interessate all'accoglimento dell'Impresa. In caso di parere difforme fra le Associazioni interessate, la questione è devoluta alla Confindustria.

Contro il diniego di ammissione espresso dal Consiglio di Presidenza è ammesso il riesame da parte del Consiglio Generale. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Le Imprese associate si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le disposizioni prese dai competenti Organi dell'Associazione, il Codice etico confederale e dei valori associativi.

Il rapporto associativo ha la durata di anni uno e si intende tacitamente rinnovato. Le Imprese ed i loro rappresentanti devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale ed hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale, con particolare riferimento al Codice etico e dei valori associativi.

E' facoltà delle stesse aderire contemporaneamente alle altre componenti del sistema, competenti per territorio o per attività merceologica, realizzando così il completo inquadramento in base ai principi vigenti a livello confederale; esse non possono contemporaneamente far parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

La qualità di Associato si perde, a tutti gli effetti, per:

a) cessazione dell' attività di impresa;

b) recesso;

c) il venire meno nella impresa associata dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere comunicate dall'Associata a mezzo lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio in corso.

L'inadempienza agli obblighi del presente Statuto rende possibile le seguenti sanzioni:

1) sospensione del diritto dell'Impresa associata a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;

2) decadenza di suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;

3) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

4) espulsione nei casi di più grave inadempienza alle previsioni del presente Statuto, e/o al Codice etico e dei valori associativi e/o in caso di morosità.

L'applicazione delle sanzioni, che potrà avvenire in alternativa od anche cumulativamente, è deliberata dal Consiglio di Presidenza, ad eccezione delle sanzioni della decadenza e dell'espulsione che sono deliberate del Consiglio Generale.

E' ammessa, in ogni caso, la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento.

In ogni caso il pagamento dei contributi ordinari è dovuto per l'intero anno solare in corso al momento dell'evento, sia che esso determini la cessazione, l'espulsione ovvero la semplice sospensione delle qualità di Associato.

## **Art. 5**

### **ASSOCIATE AGGREGATE**

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Aggregate, anche Imprese nazionali ed estere che, pur non rientrando nelle fattispecie di cui all'articolo 4, svolgono attività complementari o accessorie a quelle di cui al comma 1, punti 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4, o che presentano elementi di continuità e/o di raccordo economico con le Associate effettive. La relativa domanda di adesione è valutata dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione, esprimendosi in merito.

La domanda di Associazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice etico e dei valori associativi.

Le Imprese aggregate partecipano alle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, ricevono i servizi e le comunicazioni per quanto di loro interesse, ma non hanno diritto al voto né a cariche elettive, pur avendo la possibilità di partecipare alle Commissioni interne e di intervenire alle riunioni dell'Assemblea Generale e delle Sezioni/Divisioni.

La contribuzione a carico delle Imprese Aggregate è fissata di volta in volta dal Consiglio di Presidenza e l'importo non potrà essere inferiore al 75% del contributo minimo stabilito dall'Assemblea per le Associate effettive.

Le Imprese aggregate ed i loro rappresentanti devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale ed hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale, con particolare riferimento al Codice etico e dei valori associativi.

Le Imprese che abbiano i requisiti per essere Associate non possono essere inquadrate come Associate Aggregate.

Le Imprese aggregate si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le disposizioni prese dai competenti Organi dell'Associazione, il Codice etico e dei valori associativi.

La qualità di Aggregata si perde, a tutti gli effetti, per:

- a) cessazione dell'attività di Impresa;
- b) recesso;
- c) il venire meno nella Impresa aggregata dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere comunicate dall'Aggregata mezzo lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio in corso.

L'inadempienza agli obblighi del presente Statuto rende possibile le seguenti sanzioni:

- 1) sospensione del diritto dell'Impresa a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- 2) espulsione nei casi di più grave inadempienza alle previsioni del presente Statuto, e/o al Codice etico confederale e/o in caso di morosità.

L'applicazione delle sanzioni, che potrà avvenire in alternativa od anche cumulativamente, è deliberata dal Consiglio di Presidenza, ad eccezione delle sanzioni della decadenza e dell'espulsione che sono deliberate dal Consiglio Generale.

E' ammessa, in ogni caso, la possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento.

In ogni caso il pagamento dei contributi ordinari è dovuto per l'intero anno solare in corso al momento dell'evento, sia che esso determini la cessazione, l'espulsione ovvero la semplice sospensione delle qualità di Aggregata.

## **Art. 6**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) i Probiviri;

## **Art. 7**

### **ASSEMBLEA GENERALE - CONVOCAZIONE - RIUNIONI**

L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti legalmente autorizzati di tutte le Imprese associate.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, il Collegio Sindacale, nonché i Proviviri; essi tutti non hanno diritto di voto, salvo che competa loro quali delegati delle Associate.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cura del Presidente, che la presiede.

Essa inoltre sarà convocata in via straordinaria quando sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Generale o da almeno un quinto dei voti delle Associate; potrà infine essere convocata anche su richiesta del Collegio Sindacale per questioni connesse con la materia di loro competenza.

La convocazione avviene con comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, con l'indicazione dell'eventuale modalità di svolgimento in audio/videoconferenza, e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da spedirsi, mediante raccomandata, mediante fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione stessa; nei casi di urgenza tale periodo può essere ridotto a cinque giorni, ma la convocazione deve essere fatta telegraficamente, mediante fax o in via telematica.

In ogni caso, l'invio della convocazione deve essere effettuato alla sede legale o al numero di fax o all'indirizzo telematico comunicato per iscritto dall'Impresa associata; alle Imprese aggregate ne sarà data semplice comunicazione.

La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli Associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza, presso la sede per l'intero periodo di preavviso richiesto per la convocazione.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tanti rappresentanti delle imprese associate che abbiano almeno la metà più uno dei voti complessivi spettanti alla totalità delle Imprese associate; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei voti complessivi spettanti alla totalità delle Imprese associate.

Quando non sia indicato diversamente nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione si intenderà fissata nel primo giorno lavorativo successivo, nello stesso luogo e alla stessa ora fissata per la prima.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea le Associate in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Le Imprese associate assoggettate al pagamento del solo contributo ordinario minimo (fissato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza) hanno diritto ad un voto.

Le Imprese associate tenute al pagamento di contributi ordinari superiori al minimo esprimono in Assemblea un numero di voti assegnati loro secondo il seguente schema operativo:

- Fino a 10 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- Da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte lo stesso saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 10% o frazione superiore alla metà;
- Oltre 100 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 20% o frazione superiore alla metà.

Le frazioni superiori alla metà del contributo minimo danno diritto ad un voto.

E' ammessa la facoltà di delega a favore di rappresentante legale di altra Associata per la partecipazione all'Assemblea e per il voto. Ciascun rappresentante di un'Associata non può ricevere più di una delega da parte di altra Associata; è tuttavia

ammesso il conferimento di più deleghe ad un unico rappresentante qualora le Associate deleganti appartengano al medesimo gruppo societario.

Qualora l'Assemblea sia stata convocata in modalità di audio/videoconferenza, devono essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita agli intervenuti per audio conferenza e dagli stessi confermata, una corretta percezione dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione potendo partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea svolta in modalità di audio/videoconferenza si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

Le deliberazioni, salvo i casi inderogabili di legge e di Statuto, vengono prese a maggioranza assoluta di voti presenti, non tenendosi conto degli astenuti e delle schede bianche; quelle riguardanti le nomine sono prese a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

## **Art. 8**

### COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale delle categorie cui appartengono le Imprese associate e di determinare le direttive di massima per l'attività dell'Associazione;
- b) di deliberare sulle relazioni circa l'attività svolta dall'Associazione;
- c) di approvare annualmente il bilancio consuntivo e la previsione economica dell'esercizio entrante dell'Associazione;
- d) di nominare il Presidente indicato dal Consiglio Generale e i tre Vice Presidenti dell'Associazione proposti dal Presidente stesso, scelti fra persone delle Imprese associate che aderiscono compiutamente all'Associazione e che svolgono le attività industriali di cui ai punti 1) e 2) del primo comma dell'articolo 4, nonché i tre membri elettivi del Consiglio Generale, i Probiviri ed il Collegio Sindacale, designandone il Presidente e determinando altresì l'eventuale emolumento annuo per i Sindaci Effettivi, ove stabilito;
- e) di affidare, su proposta del Consiglio Generale, a Società di revisione o a Revisori legali dei conti professionisti abilitati, esterni dall'Associazione, la revisione del bilancio consuntivo, fissando la durata dell'incarico, gli emolumenti e gli accessori;
- f) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e su quanto inderogabilmente ad essa Assemblea riservato dalla legge;
- g) di approvare le basi di contribuzione e la misura del contributo annuo ordinario;
- h) di sciogliere l'Associazione e nominare il Collegio di liquidatori;
- i) di deliberare su ogni altro argomento che le venga sottoposto dagli aventi diritto previo inserimento nell'ordine del giorno.

## **Art. 9**

### CARICHE ELETTIVE

Coloro che assumeranno cariche elettive dovranno essere scelti fra le persone che siano titolari, legali rappresentanti, Consiglieri di Amministrazione o Direttori delle Imprese associate, all'uopo autorizzati dalla rispettiva Impresa, ad eccezione del

Collegio Sindacale e dei Probiviri che potranno essere scelti anche tra persone estranee alle Associate.

Comunque le persone scelte fra le Imprese associate potranno assumere cariche elettive solo se le rispettive Associate stesse risulteranno in regola con il pagamento dei contributi associativi.

La carica di componente del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza è incompatibile con incarichi politici ed amministrativi nei casi previsti con delibera del Consiglio Generale e trovano applicazione le modalità organizzative dalla stessa stabilite.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione. La carica di Probiviro è inoltre incompatibile con le omologhe cariche del sistema associativo.

Tutte le cariche sono onorarie e gratuite, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

## **Art. 10** CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è formato dal Presidente dell'Associazione, che la convoca e la presiede, dai Vice Presidenti dell'Associazione, dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle Sezioni, e da tre membri eletti dall'Assemblea, di cui uno in rappresentanza delle Associate che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e posa in opera.

I componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea durano in carica un biennio e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili per un altro biennio consecutivo; qualora ricorrano motivi obiettivi e di carattere eccezionale possono essere rieletti dall'Assemblea, a maggioranza qualificata dei due terzi, per più bienni consecutivi fino ad un massimo di quattro bienni compreso il primo biennio.

Il Consiglio Generale si raduna possibilmente tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo richiama il Presidente, il Consiglio di Presidenza od almeno un terzo dei suoi componenti.

Per le convocazioni valgono le norme fissate dall'art. 7 per l'Assemblea Generale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; quelle relative alle nomine sono prese a scrutinio segreto. Le deliberazioni assunte sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Generale delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 3 del presente Statuto e secondo le direttive di massima determinate dall'Assemblea Generale.

Suoi particolari compiti sono:

- a) proporre all'Assemblea il nominativo del candidato alla Presidenza dell'Associazione, così come emerso dalla consultazione degli associati effettuata secondo la procedura di cui al Punto I delle Norme Regolamentari; proporre altresì all'Assemblea i nominativi dei tre Vice Presidenti indicati dal Presidente designato;
- b) raccogliere dagli Associati i nominativi dei candidati Probiviri e del Collegio Sindacale da sottoporre all'Assemblea;
- c) approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il progetto di bilancio consuntivo e la previsione economica dell'esercizio entrante, dopo aver redatto le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea Generale;

- d) valutare e proporre la Società di Revisione o i Revisori legali dei conti professionisti, esterni all'Associazione, cui affidare la revisione del bilancio consuntivo, indicandone la durata dell'incarico, gli emolumenti e gli accessori;
- e) validare le basi di contribuzione e la misura del contributo associativo ordinario stabiliti dal Consiglio di Presidenza, prima di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
- f) nominare e revocare il Direttore determinandone le retribuzioni;
- g) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria gestione, nonché sugli atti di ordinaria amministrazione sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Presidenza e/o dal Presidente;
- h) deliberare, sempre nell'ambito delle direttive di massima determinate dall'Assemblea, su ogni altro argomento sottoposto al suo esame;
- i) applicare le sanzioni della decadenza e della espulsione.

### **Art. 11**

#### **CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente dell'Associazione, che lo convoca e lo presiede e dai tre Vice Presidenti dell'Associazione. L'ultimo Past President partecipa come invitato.

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica un biennio e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; possono essere rieletti per un biennio consecutivo, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 per i Vice Presidenti.

Per le convocazioni valgono le norme fissate dall'art. 7 per l'Assemblea Generale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione; quelle riguardanti le nomine sono prese a scrutinio segreto. Le delibere assunte sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito, dirige l'attività dell'Associazione;
- c) decide sulla ammissione e sulla esclusione delle Imprese da associare ed aggregare e sulla esclusione delle Imprese associate ed aggregate, nonché sull'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10, comma 7 lettera i);
- d) stabilisce le basi di contribuzione e la misura del contributo associativo ordinario da sottoporre al Consiglio Generale per la ratifica;
- e) propone al Consiglio Generale la nomina o la revoca del Direttore, nomina e revoca l'eventuale Vice Direttore;
- f) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
- g) predispone in tempi utili il progetto di bilancio consuntivo e la previsione economica dell'esercizio entrante, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale;
- h) redige l'organigramma strutturale e funzionale degli Uffici e servizi dell'Associazione, sentito il Direttore;

- i) esercita, in caso di necessità urgente, i poteri del Consiglio Generale, alla quale deve però riferire nella prima adunanza di questa.

## **Art. 12** PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli provvede tra l'altro:

- a) alla convocazione dell'Assemblea Generale che di norma presiede;
- b) all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
- c) al coordinamento dell'attività dell'Associazione e di quello delle Sezioni e delle Divisioni;
- d) alla vigilanza del funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione, provvedendo all'assunzione ed al licenziamento dei funzionari e determinandone le retribuzioni, sentito il Direttore;
- e) all'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- f) ad eventuali deleghe per lo svolgimento di particolari mansioni nell'ambito degli scopi statutari;
- g) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza al quale deve però riferire nella prima adunanza di questo;
- h) individua e propone al Consiglio Generale i tre Vice Presidenti dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica un biennio e scade al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; è rieleggibile per un altro biennio consecutivo senza possibilità di ulteriori rielezioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per età; gli atti posti in essere e sottoscritti da questi attestano l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare permanentemente il Presidente, il Vice Presidente più anziano per età assumerà ad interim la presidenza e la rappresentanza legale dell'Associazione e convocherà al più presto, entro il termine massimo di tre mesi, l'Assemblea degli Associati per la nomina del Presidente; il Presidente così nominato durerà in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore. Tale periodo sarà computato quale un biennio ai fini della durata di cui al terzo comma dell'art. 12, ove abbia superato la metà del mandato.

## **Art. 13** VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea nomina tre Vice Presidenti e ciascuno di essi è preposto alle aree in cui si articola l'attività fondamentale dell'Associazione, e cioè: economia, impresa ed organizzazione; relazioni industriali ed affari sociali; energia ed ambiente.

Essi riferiscono al Presidente per l'opportuno coordinamento circa i programmi e l'attività del settore di rispettiva competenza; nell'ambito di questa sono assistiti dalle commissioni consultive di cui all'art. 15.

Essi sono nominati per un biennio e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; non possono durare in carica, consecutivamente, per più di quattro bienni.

**Art. 14**  
COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, e da due Supplenti. Almeno uno dei Sindaci Effettivi e uno dei Sindaci Supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti.

Essi sono nominati, a scrutinio segreto, dall'Assemblea per un biennio e possono essere nominati per tre altri bienni consecutivi; scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Il Collegio Sindacale vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione nell'ambito delle norme di legge e di statuto e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Sindaci Effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto.

I Sindaci Supplenti subentrano a quelli Effettivi in ordine di età, salvo che il Sindaco Effettivo cessato non fosse l'unico iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti; in tale caso gli subentrerà il Sindaco Supplente iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra nell'ambito dell'Associazione.

L'Assemblea affida la revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti professionista, iscritto nell'apposito Registro, o a una Società di revisione anch'essa regolarmente iscritta, esterni all'Associazione, il cui incarico è biennale e rinnovato dall'Assemblea degli anni dispari.

**Art. 15**  
COMMISSIONI PERMANENTI

Sono istituite Commissioni permanenti interne, a carattere consultivo, per le aree economia ed impresa, relazioni industriali ed affari sociali.

Tali commissioni saranno formate da esperti designati dalle Sezioni e potranno articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame delle materie di carattere generale rientranti nelle aree sopradescritte.

**Art. 16**  
SEZIONI E DIVISIONI

Le Imprese associate sono classificate in Sezioni merceologiche suddivise in Divisioni. Le Sezioni, costituite in base a criteri di affinità, si articolano secondo il seguente schema:

Area Fabbricazione Vetro

SEZIONE A

- Divisione vetro float e derivati
- Divisione vetro greggio

SEZIONE A1

- Divisione primo montaggio auto
- Divisione ricambi

SEZIONE B

- Divisione vetro cavo meccanico per contenitori
- Divisione vetro cavo meccanico per contenitori speciali

## SEZIONE B1

- Divisione vetri e cristalli per uso domestico

## SEZIONE C

- Divisione tubo di vetro
- Divisione vetri tecnici; per illuminazione; per applicazioni industriali

## SEZIONE D

- Divisione filati di vetro isolanti
- Divisione filati di vetro tessili

## SEZIONE E

- Divisione vetro tradizionale eseguito a mano e a soffio

### Area Trasformazione Vetro

## SEZIONE F

- Divisione vetri ricavati da tubo
- Divisione decorazione

## SEZIONE G

- Divisione vetri ricavati dalla lastra per l'edilizia
- Divisione vetri ricavati dalla lastra per l'arredo

### Area Produzione Lampade

## SEZIONE L

- Divisione lampade elettriche, tubi fluorescenti e luminescenti
- Divisione cinescopi, semiconduttori, valvole termojoniche, apparecchi termostatici

## **Art. 17**

### **ASSEMBLEE DELLE SEZIONI**

L'Assemblea delle Sezioni o delle Divisioni è costituita dalle Imprese associate, di cui all'art. 4, facenti parte delle Sezioni o delle Divisioni e si riunisce per l'esame degli interessi e problemi comuni.

L'Assemblea di una sezione di nuova costituzione è convocata dal Presidente dell'Associazione per la nomina del Presidente di Sezione e, se tale è il volere di dette Imprese associate, di tanti Vice Presidenti di Sezione quante sono le Divisioni della Sezione.

Successivamente l'Assemblea è convocata dal Presidente o dal rispettivo Vice Presidente di Sezione.

Ogni biennio le Imprese delle singole Sezioni corrispondenti alla classificazione di cui all'articolo precedente vengono convocate in Assemblea dal Presidente di Sezione in carica per la nomina, a scrutinio segreto, dei Presidenti e dei Vice Presidenti di Sezione.

La convocazione potrà anche essere richiesta da almeno un terzo dei voti spettanti alle Imprese di quella data Sezione.

La convocazione avviene con comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, con l'indicazione dell'eventuale modalità di svolgimento in audio/videoconferenza, nonché l'ordine del giorno, da spedirsi mediante raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione stessa; nei casi di urgenza tale periodo può essere ridotto a cinque giorni, ma la convocazione deve essere fatta telegraficamente, mediante fax o in via telematica. Hanno diritto di intervenire all'assemblea le Imprese in regola con il pagamento dei contributi associativi ordinari.

Le deliberazioni dell'Assemblea di Sezione e delle Divisioni sono valide qualunque sia il numero dei voti presenti.

Ogni partecipante avrà il diritto allo stesso numero di voti di cui dispone per l'Assemblea Generale. E' ammessa la facoltà di delega per la partecipazione all'Assemblea e per il voto a rappresentante di altra Associata.

Qualora l'Assemblea sia stata convocata in modalità di audio/videoconferenza, devono essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita agli intervenuti per audio conferenza e dagli stessi confermata, una corretta percezione dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione potendo partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea svolta in modalità di audio/videoconferenza si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

Le deliberazioni, salvo i casi inderogabili di legge, vengono prese a maggioranza assoluta di voti presenti, non tenendosi conto degli astenuti e delle schede bianche; quelle riguardanti nomine saranno prese a scrutinio segreto. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

## **Art. 18** SCOPI DELLE SEZIONI

Le Sezioni, attraverso i servizi dell'Associazione e l'attività della Commissione Economica e rispettivi Gruppi di lavoro, di cui all'art. 15, si prefiggono il raggiungimento dei seguenti scopi:

- interventi in sede legislativa a livello nazionale;
- rapporti con l'Amministrazione centrale e con enti internazionali;
- politica dell'ambiente;
- attività promozionale; sviluppo, ricerche;
- politica economica, comunitaria ed internazionale;
- commercio estero; normativa, dogane, export-import;
- informazioni e consulenza in materia di commercio estero, crediti e finanziamenti;
- sviluppo associativo;
- statistiche e documentazione.

Per l'esercizio delle attività connesse al conseguimento degli scopi anzidetti, alle Sezioni ed alle Divisioni è riconosciuta una adeguata sfera di autonomia operativa, fermo restando che le iniziative che saranno intraprese dovranno risultare in armonia con gli scopi istituzionali previsti all'art. 3 del presente Statuto.

Le iniziative saranno preventivamente portate, tramite la Direzione, a conoscenza del Presidente dell'Associazione il quale valuterà se sottoporle all'approvazione del Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

Gli Associati potranno realizzare le iniziative anche rivolgendosi direttamente alle strutture di natura imprenditoriale in cui l'Associazione partecipa, sopportandone conseguentemente i relativi oneri.

### **Art. 19** CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI

Le Divisioni singolarmente o congiuntamente possono deliberare contributi supplementari a carico delle Imprese associate appartenenti alle Divisioni delle Sezioni per sopperire a particolari esigenze derivanti dalla realizzazione, tramite la struttura associativa, degli scopi di cui all'art. 18.

Delle entrate e delle uscite relative alle attività promosse dalle singole Sezioni e/o Divisioni, verrà redatto un rendiconto annuale autonomo che sarà approvato dalle Sezioni e/o Divisioni stesse.

Nel bilancio consuntivo dell'Associazione di cui all'art. 26 dello Statuto, saranno inseriti:

- nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività per totali, a titolo di conti d'ordine;
- nel Conto Economico, le entrate e le uscite sempre per totali.

Eventuali contribuzioni erogate specificamente da soggetti esterni alle singole Sezioni e Divisioni saranno integralmente utilizzate dalle Sezioni e Divisioni stesse.

In caso di estinzione delle Sezioni gli eventuali avanzi che risultano non impegnati restano acquisiti al fondo comune dell'Associazione.

### **Art. 20** PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Il Presidente convoca, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea della propria Sezione.

Egli, nello svolgimento del suo mandato, viene coadiuvato dai Vice Presidenti di Sezione.

Inoltre i Vice Presidenti possono convocare l'Assemblea di Divisione.

Il Presidente e i Vice Presidenti di ogni Sezione vengono eletti negli anni dispari ciascuno nell'ambito delle Divisioni comprese nelle singole Sezioni. I Vice Presidenti sono di norma due sempre che la Sezione abbia un numero di Imprese aderenti non inferiore a tre: in tal caso è nominato un solo Vice Presidente. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi associativi versati dalle Aziende appartenenti ad una determinata Sezione dovesse superare nel suo complesso il 40% dei contributi globali versati dalle Associate, quella Sezione ha diritto ad un ulteriore Vice Presidente. Presidenti e Vice Presidenti non possono durare in carica consecutivamente per più di quattro bienni. Tuttavia, qualora ricorrano motivi obiettivi e di carattere eccezionale possono essere rieletti per più bienni consecutivi fino ad un massimo di cinque bienni complessivi.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente più anziano per età; gli atti posti in essere e sottoscritti da questi attestano l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare permanentemente il Presidente, il Vice Presidente più anziano convocherà senza indugio l'Assemblea della Sezione per la nomina sostitutiva; i nominati dureranno in carica sino all'Assemblea della Sezione nella quale sarebbero scaduti i predecessori.

## **Art. 21** **PROBIVIRI**

L'Assemblea nomina a scrutinio segreto sei Probiviri secondo la procedura di cui al Punto VI delle Norme Regolamentari che ne definiscono anche gli aspetti operativi. I probiviri durano in carica due anni e scadono in concomitanza dello svolgimento dell'Assemblea degli anni dispari; essi sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro bienni compreso il primo: l'eventuale ulteriore nomina è ammessa solo dopo che sia trascorso un mandato di vacatio. Alla carica di Proboviro possono essere candidate persone segnalate dalla base associativa o dal Presidente, che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza anche senza diretta responsabilità nelle Imprese associate.

Spetta a tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione; in caso di domanda di adesione di Associandi il collegio dei Probiviri può essere chiamato a fornire un parere sul profilo personale e professionale dei rappresentanti dell'Impresa.

Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in materia di sanzioni, la decadenza dalle cariche dell'Associazione può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti quattro Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti quattro Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia, tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

I Probiviri si pronunciano in argomento allorché ne siano investiti dal Consiglio Generale o dal Consiglio di Presidenza, di iniziativa di questi ultimi o su richiesta del Presidente o di un Vice Presidente di una Sezione.

Le pronunzie dei Probiviri dell'Associazione sono inappellabili, salvo il caso di appello ai Probiviri Confederali.

All'inizio di ogni mandato i sei Probiviri designano, a rotazione ed a maggioranza tra di loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

Il Collegio speciale rilascia parere sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; esamina i ricorsi sulle domande di adesione. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra, nonché con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei valori associativi. I Proviviri assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, nonché a quelle del Consiglio Generale, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno richiedano la loro partecipazione.

## **Art. 22** DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione ha il compito, sotto la vigilanza del Presidente e del Consiglio di Presidenza, di dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Associazione e di dirigere gli uffici in conformità al mandato ricevuto e delle deleghe conferitegli dal Presidente.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue attività istituzionali dal Vice Direttore, se nominato.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati, a quelle del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza nonché a quelle delle Sezioni; provvederà comunque che di tali riunioni venga redatto regolare resoconto da inserire agli atti dell'Associazione, firmato dalla persona che ha presieduto la riunione stessa.

Il Direttore esplica, salvo causa di forza maggiore, la funzione di segretario in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati, del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza, delle Sezioni e dei Collegi dei Proviviri, a meno che non sia richiesta la presenza di un notaio.

## **Art. 23** CONTRIBUTI ANNUI ORDINARI

Per le spese di funzionamento dell'Associazione, le Imprese associate sono tenute a versare un contributo annuo ordinario. Le basi di contribuzione e la misura del contributo dovranno essere stabilite dal Consiglio di Presidenza, validate dal Consiglio Generale ed approvate dall'Assemblea.

I contributi riscossi dall'Associazione, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

## **Art. 24** FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 23;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatti a favore dell'Associazione a qualsiasi titolo da Imprese o da soggetti anche esterni.

Col fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed alle normali occorrenze dell'attività associativa, nonché alla copertura degli eventuali disavanzi delle gestioni annuali.

Durante la vita dell'Associazione non saranno distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli Associati che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota del fondo comune.

**Art. 25**  
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune, in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale delle Imprese associate.

**Art. 26**  
PREVISIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO ENTRANTE  
E BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare sono redatti, a cura del Consiglio di Presidenza, la previsione economica dell'esercizio entrante e il progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, insieme alle relazioni del Consiglio Generale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; il bilancio consuntivo sarà assistito dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti, ove nominato. Il Consiglio Generale deve presentare il progetto di bilancio consuntivo e la previsione economica dell'esercizio entrante al Collegio Sindacale almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea.

Il progetto di bilancio consuntivo, la previsione economica dell'esercizio entrante e le inerenti relazioni devono restare depositati in originale presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Associate possano ivi prenderne visione.

Il progetto di bilancio consuntivo è revisionato da Società o da Revisori legali dei conti professionisti abilitati, esterni all'Associazione, se all'uopo nominati; il Consiglio Generale mette loro a disposizione il bilancio consuntivo nei termini previsti per il Collegio Sindacale.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea è inviato a Confindustria entro il 30 settembre di ogni anno.

**Art. 27**  
FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di tutte le controversie giudiziarie concernenti l'interpretazione ed applicazione dello Statuto sono coinvolti ed interpellati i Probiviri, mentre per le controversie concernenti il pagamento dovuto dalle associate a titolo di contributi, è competente esclusivamente il Tribunale di Roma.

**Art. 28**  
MODIFICHE DELLO STATUTO

L'Assemblea che modifica lo Statuto delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza favorevole di almeno il 50% più uno dei voti spettanti alle Imprese associate.

Agli Associati dissenzienti sulle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso da comunicarsi per raccomandata entro 60 giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie.

**Art. 29**  
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento per deliberazione dell'Assemblea, presa con la maggioranza di tre quarti dei voti delle Imprese associate.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue, saranno devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo previsto dalla legge.

**Art. 30**  
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE  
COMPLETO INQUADRAMENTO DELLE IMPRESE

Il completo inquadramento delle Imprese associate viene disciplinato dai regolamenti di attuazione confederali.

**Art. 31**  
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE  
DURATA DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche in essere al momento dell'approvazione del presente Statuto ed elette secondo le norme previste dal precedente da questo sostituito si intendono confermate sino alle loro scadenze stabilite secondo il precedente Statuto.

In sede di prima applicazione il rinnovo della carica di Presidente e quella dei Vice Presidenti avverrà nell'anno pari successivo a quello di approvazione del presente Statuto.

Analogamente, il rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale, dei Proviviri e del Revisore legale dei conti avverrà nell'anno dispari successivo a quello di scadenza naturale del mandato conferito sulla base del precedente Statuto.

**Art. 32**  
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa ed i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.

## NORME REGOLAMENTARI

### I

Relativamente all'elezione del Presidente dell'Associazione

La Commissione di cui all'art. 10 punto a) è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con gli ex Presidenti, ed ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione deve insediarsi sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse.

Allo stesso Consiglio Generale debbono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 20% dei voti in Assemblea.

Sulla base della relazione della commissione, nonché di queste ultime eventuali indicazioni, il Consiglio Generale mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

### II

Relativamente alla documentazione da allegare alla domanda di adesione all'Associazione da parte delle Imprese, a norma del comma terzo e secondo, rispettivamente degli articoli 4 e 5 dello Statuto.

Ai fini di determinare l'appartenenza di ciascuna Impresa alla categoria industriale dovrà essere unito alla domanda di adesione il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel caso che da detto certificato non dovesse risultare chiaramente l'appartenenza alla categoria industriale, i competenti Organi dell'Associazione potranno richiedere, per i fini su esposti, altra documentazione equivalente.

### III

Relativamente alla elezione in Consiglio Generale dei tre rappresentanti che a norma dell'art. 10 dello Statuto è di competenza dell'Assemblea.

L'elezione avviene sulla base di due liste di candidati, ciascuna formata da:

- sei candidati designati dal complesso delle Imprese associate;
- tre candidati designati dalle piccole Imprese associate, considerate tali quelle che occupano sino a cento dipendenti.

Nel caso non dovesse essere ritenuto opportuno ricorrere alle nomine mediante il sistema sopra illustrato, si potrà per particolari situazioni, procedere anche per acclamazione.

#### IV

Relativamente alla elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti di Sezione a norma dell'art. 17 dello Statuto.

L'elezione del Presidente di ciascuna Sezione avviene sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione di almeno tre membri della Sezione da questa appositamente nominata.

Per l'elezione dei Vice Presidenti di Sezione, ciascuna Divisione di cui si compone la Sezione stessa provvederà in proposito, eventualmente avvalendosi della procedura stabilita per l'elezione del Presidente della Sezione.

#### V

Relativamente alla elezione dei Probiviri e del Collegio Sindacale a norma dell'art. 8 dello Statuto.

L'Assemblea, sulla base di quanto stabilito dal penultimo comma dell'art. 7 dello Statuto, procederà alla elezione dei Probiviri e del Collegio Sindacale sulla base della lista di candidati raccolta dal Consiglio Generale.

Per l'elezione dei Probiviri e dei membri del Collegio Sindacale è necessario raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità è consentita la predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte. Il numero di preferenze deve essere inferiore ai seggi da ricoprire ed il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli elegendi.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo e verrà imputato su una voce di bilancio appositamente riservata ai progetti speciali. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Il deposito cauzionale verrà restituito al soggetto ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso, altrimenti verrà destinato al finanziamento di progetti speciali.

La notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e la richiesta di nomina del Proboviro di fiducia devono avvenire entro 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'individuazione del Presidente del Collegio è a cura dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso la nomina viene richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

La formale costituzione del Collegio arbitrale avviene non oltre i 10 giorni successivi con l'apertura della fase istruttoria. La comunicazione del lodo alle parti interessate deve avvenire entro 10 giorni dalla data della deliberazione; eventuale appello al Collegio arbitrale dei Probiviri confederale deve essere presentato tramite ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

Per quanto riguarda le decisioni del Collegio speciale le stesse possono essere impugnate non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i con ricorso davanti ai restanti Probiviri riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data del ricevimento del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

## VI

Relativamente alla procedura da seguire per l'elezione dei candidati la cui competenza è dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Presidenza in apertura dell'Assemblea provvederà a nominare una Commissione composta da un membro per ogni singola Sezione merceologica.

Detta Commissione provvederà:

- 1) a raccogliere i nominativi dei candidati;
- 2) a verificare i poteri ed il numero dei voti dei proponenti;
- 3) a compilare le liste dei candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea, inserendo i nominativi presentati che abbiano registrato preferenze superiori al 15%.